

Oggetto: Validità dei documenti dei veicoli rilasciati dall'Ucraina.

Riferimenti Normativi:

- Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 - articolo 5 della direttiva 2001/55/CE;
- Decreto Legislativo 7 Aprile 2003, n. 85: Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario;
- DPCM del 28 Marzo 2022, n. Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso - Applicazione decisione 2022/382;
- Circolare Dipartimento per la Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022;
- Scheda ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) – aggiornato a Maggio 2022.

Circolare Dipartimento per la Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022

Il regolamento si applica ai soli documenti di guida **rilasciati dall'Ucraina e detenuti da persone che beneficiano della protezione temporanea** di cui al dPCM 28 marzo 2022.

Sul punto è opportuno evidenziare che godono della medesima tutela anche quelle persone che, seppur non ancora titolari del permesso di soggiorno, siano in possesso della sola ricevuta della relativa domanda.

Il regolamento detta disposizioni in merito alle patenti di guida (art. 3), alle carte di qualificazione del conducente e agli attestati di conducente (art. 4), oltre che disciplinare le ipotesi di smarrimento o furto dei predetti documenti.

1. Patenti di guida

I titolari di patente di guida ucraina in corso di validità che godono della protezione temporanea possono circolare sul territorio nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 135 cds, senza esibire la traduzione autenticata o il permesso di guida internazionale.

Le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/3 82 si applicano a tutte le patenti ucraine, di qualsiasi modello (all. 3), purché siano in corso di validità. Pertanto, nel caso in cui venga esibita una patente le cui informazioni sono riportate in caratteri cirillici, l'organo di controllo potrà richiedere l'esibizione di un altro documento idoneo a verificare l'identità del titolare della patente di guida come, ad esempio, il passaporto, il permesso di soggiorno o un documento di residenza temporanea.

La deroga in parola si applica fino al momento in cui cessa la protezione temporanea e non pregiudica l'applicazione di misure restrittive del titolo qualora il titolare commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente.

Per ogni utilità, anche ai fini della verifica della idoneità della patente esibita per la conduzione del veicolo oggetto di controllo, si allega la tabella di equivalenza per la conversione delle patenti rilasciate in Ucraina (all. 4)

L'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/3 82 detta una disciplina speciale in caso di denuncia di furto o smarrimento di una patente ucraina da parte del titolare che gode di protezione temporanea. Per quanto di specifico interesse, si evidenzia che lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea, previa verifica dei diritti di guida acquisiti dal titolare secondo la legislazione ucraina e della inesistenza di altra patente emessa da altro Stato membro, può rilasciare una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie di quella dichiarata smarrita o rubata.

Tale patente:

- è conforme al modello dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE ed è munita del codice speciale temporaneo dell'Unione "99.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" indicante un "rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)";
- è riconosciuta reciprocamente da tutti gli Stati membri e, pertanto, consente la circolazione su tutto il territorio dell'Unione;
- è valida fino al 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data di scadenza indicata sulla patente, la validità amministrativa coincide con la scadenza del periodo di concessione della protezione temporanea.

Qualora lo Stato membro emittente non abbia la possibilità di verificare i diritti di guida acquisiti dal titolare secondo la legislazione ucraina, può comunque rilasciare una patente di guida che, tuttavia, è diversa da quella di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE ed ha validità limitata al territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Cosa si intende per protezione temporanea

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, “nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo degli Stati membri non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione”. Nella Direttiva 2001/55/CE il termine “afflusso massiccio” si riferisce espressamente all’arrivo nell’UE “di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione”. La protezione temporanea è, dunque, utilizzabile non soltanto per le ipotesi di fughe spontanee, ma anche per eventuali programmi di evacuazioni urgenti che ben potrebbero essere organizzati dalla stessa UE o da altri soggetti.

Come fare richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea (Fonte: Opuscolo informativo Protezione temporanea in Italia)

Se rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Questa richiesta è gratuita. In Questura ti verranno prese le impronte digitali e ti verranno richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità. Inoltre, ti sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda che dovrai sempre portare con te fino al giorno del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. La Questura ti convocherà per la consegna del permesso di soggiorno.

Se non hai con te i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, potrebbe essere necessario contattare le autorità diplomatico-consolari ucraine, affinché confermino per te il possesso dei requisiti necessari (ad esempio, la tua nazionalità o residenza in Ucraina, il possesso di un permesso di soggiorno o il tuo legame familiare con una determinata persona).

È importante sapere che: Se temi che contattare le autorità ucraine possa esporre a un grave pericolo te o tuoi cari, ad esempio perché non vuoi far sapere che sei fuggito dall’Ucraina e dove ti trovi adesso, potrai segnalarlo e chiedere che non siano contattate. In questo caso, potrai sempre presentare domanda di “protezione internazionale”. Per sapere cos’è la protezione internazionale e decidere se desideri richiederla, vedi la sezione di questo opuscolo dedicata alla protezione internazionale e ricorda che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, le autorità italiane non contatteranno mai le autorità ucraine.

ATTENZIONE

Con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, potrai già esercitare i diritti connessi alla protezione temporanea.

A chi si rivolge la protezione

In linea generale, la Direttiva prevede che la protezione temporanea venga attivata nei confronti di cittadini del Paese dal quale si determina una fuga massiccia, nonché di cittadini di Paesi terzi o apolidi che abbiano dovuto abbandonare il loro paese “o regione” di origine o che siano stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulti impossibile a causa della situazione nel paese stesso. La Direttiva specifica che, purché siano rispettati tali criteri, questa protezione si applica anche ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra e a persone protette ai sensi di altre normative nazionali o internazionali, che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare: a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; b) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni.⁶ Nel concreto, le categorie di persone alle quali si debba applicare la protezione temporanea vengono esplicitamente indicate nella decisione con la quale il Consiglio UE attiva la protezione stessa. La Direttiva consente, altresì, agli Stati membri di decidere, individualmente o collettivamente, di ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati e, qualora siano fuggiti per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine⁷. L’art. 2 della recente Decisione n. 382 del Consiglio dell’Unione europea e l’art. 1 del DPCM 28.3.2022 hanno stabilito che la protezione temporanea si applica:

- a) ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- b) ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- c) ai familiari delle persone indicate alle lett. a) e b):
 - o coniuge;

o partner stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
o figli minori (legittimi, naturali o adottivi), non sposati, del richiedente o del coniuge;
è dubbio se siano considerati anche i figli minori delle coppie di fatto ma è evidente che una simile esclusione comporterebbe un'illegittima discriminazione;
o altri parenti individuati in riferimento all'art. 29, co. 1 lett. c) e d) TUI, cioè figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, genitori a carico o ultrasessantacinquenni, che convivevano in Ucraina e dipendevano totalmente o parzialmente dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

La Decisione del Consiglio prevede, infine, che la protezione temporanea si applica altresì:

d) ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

ATTENZIONE

Con il **DPCM 28 marzo 2022** il **Governo italiano ha**, invece, **ritenuto di non riconoscere la protezione temporanea** ad altre due categorie di persone, nei riguardi delle quali la Decisione del Consiglio UE lasciava agli Stati membri la mera facoltà di riconoscerla, ovvero:

- apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina regolarmente soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido non permanente, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
- persone fuggite dall'Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l'acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina. A queste persone, quindi, l'Italia non concede la protezione temporanea, ferme restando per esse le altre possibilità previste dall'ordinamento per ottenere altre forme di protezione.

Quanto dura la protezione temporanea

Secondo la Direttiva, la durata della protezione temporanea è di massimo un anno dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranches da 6 mesi l'una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. La cessazione è subordinata ad una valutazione da parte del Consiglio, in ordine alla presenza, nel Paese di origine, di una situazione che consenta un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea per le persone sfollate dall'Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 decorre dal 4 marzo 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa e perciò si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

ELENCO DI LINK UTILI

<https://www.protezionecivile.gov.it/static/a6466bfbcf85cef38780bad07cb62ed1/opuscolo-informativo-protezione-temporanea-ita.pdf>

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_Scheda_ASGI_Protezione_temporanea_Ucraina_maggio_.pdf